

STATUTO DELLA SOCIETA' "Autoservizi Irpini S.p.A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "Autoservizi Irpini S.p.A.", in sigla abbreviata "AIR S.p.A.".

Articolo 2

SEDE LEGALE

La Società ha sede in Avellino.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

Possono essere soci della Società gli enti Locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D.Lgs. 422/97 ed altri enti pubblici, anche economici.

Possono altresì, essere soci altri soggetti di diritto

pubblico, di diritto privato e soggetti privati scelti con i criteri e le procedure previsti dalla legge.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- la gestione del trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo di autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, ferrovie ed altri veicoli, nonché l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività che, rispetto al trasporto, presenti caratteri di connessione, strumentalità e/o complementarietà e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

- a) l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone e di merci;
- b) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di

convenzioni e/o di contratti di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) l'esercizio di altri servizi, compresi quelli funiviari, che costituiscano integrazione e/o abbiano carattere di complementarietà e, comunque, connessi con vari modi di effettuazione del trasporto pubblico;

d) l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa e da granturismo e di ogni altra attività complementare e strumentale per lo sviluppo del turismo e, comunque, affine e/o accessoria, compresa la gestione di biglietterie e/o di agenzie di viaggio e turismo;

e) la realizzazione e la gestione diretta, o anche per affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse, officine, impianti funiviari e di ogni altra attività complementare, compreso l'esercizio di attività commerciali e di servizio bar, ristoranti ed alberghi per il personale ed i viaggiatori ed il deposito dei bagagli;

f) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di parcheggi e semafori;

g) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la partecipazione ad altre società o mediante

accordi con terzi;

h) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

i) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza nel settore del trasporto pubblico ed, in generale, della mobilità, anche per conto di terzi.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e

trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende, comunque, fornitori di servizi pubblici.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 43.880.000,00 (quarantatremilionioctocottantamila/00) diviso in quarantatremilionioctocottantamila azioni, ciascuna del valore nominale di euro uno.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di

azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti

e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

Articolo 8

OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt.2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9

TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio privato spetta agli altri soci il diritto di prelazione

sull'acquisto.

Il socio privato che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale

composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che: ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale)

la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente.

c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

E' escluso, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di acquisto della partecipazione di maggioranza della società da parte di un socio privato, che lo stesso possa porre in essere atti di cessione di azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza.

Decorso il termine di cinque anni di cui al punto precedente, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a patto che l'ente pubblico o gli enti pubblici partecipanti alla Società esprimano il loro preventivo motivato gradimento.

Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il gradimento viene espresso con le modalità di cui in seguito.

Il socio privato che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli enti pubblici partecipanti alla Società, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quota di capitale che intende cedere ed anche i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascun dei predetti enti si pronuncia

motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta missiva.

Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni degli enti pubblici dovranno essere comunicate al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nell'istanza.

La cessione effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel relativo libro soci.

Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili.

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni possedute, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per

le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 10

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i
dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste
dall'art.2364 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui
all'art.2365 del codice civile.

Articolo 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo
ogniqualevolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure
quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli
argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il
dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata
mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con
mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento
dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto
(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi
sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta
elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede
sociale, purché nel territorio della Regione Campania.

Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora

della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 12

DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA.

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art.2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Articolo 13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona

all'uopo designata dal consiglio predetto o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

Articolo 14

MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o con altre modalità, di volta in volta, approvate dall'assemblea stessa

e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

Articolo 16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

Articolo 17

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

Articolo 18

PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI

Nel caso di partecipazione maggioritaria al capitale sociale della Società da parte di enti pubblici, a questi ultimi, in presenza di Consiglio di Amministrazione, spetteranno la nomina e la revoca del presidente e della maggioranza dei consiglieri di amministrazione o dell'amministratore unico ed anche la nomina e la revoca del presidente del collegio sindacale.

Parimenti, nel caso di partecipazione minoritaria al capitale sociale della società, da parte di enti pubblici, a questi spetteranno la nomina e la revoca di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio

sindacale.

La nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e dei consiglieri di maggioranza o dell'amministratore unico, da parte degli enti pubblici sono disciplinati dagli articoli 2449 e 2450 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età, senza compensi aggiuntivi.

Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n.81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n.55.

La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un solo altro componente possono essere attribuite dal Consiglio medesimo deleghe operative.

Ai consiglieri di Amministrazione non sono corrisposti gettoni di presenza.

Articolo 20

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al

domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 21

VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni, ivi compresa quella di costituzione dei patrimoni destinati, saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 22

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tal organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: acquistare, vendere, permutare mobili, materiale rotabile, immobili; acconsentire iscrizioni, privilegi, trascrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie; rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; compiere operazioni cambiarie e finanziarie, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di

sorta; partecipare a gare, promuovere e/o partecipare alla costituzione di consorzi, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale.

All'Organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società', compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'Organo amministrativo delibera in merito alla costituzione, all'acquisizione, alla vendita, alla permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società' costituite o costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza, sulla disciplina relativa al regolamento delle attività funzionali, sui contratti di servizio, sulle convenzioni di cui ai punti a) e b) dell'art.5 del presente statuto.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

Il presidente può delegare, anche in via temporanea, parte delle proprie competenze.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 23

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

Articolo 24

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al presidente del consiglio di amministrazione vengono delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, a meno di quelli che la legge o il presente statuto non riservi esclusivamente al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

Articolo 25

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 26

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

All'amministratore unico, o agli amministratori muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, a titolo di compenso incentivante è, altresì, riconosciuta la partecipazione, a norma dell'art.2389 c.c., nella misura del 5% (cinque per cento) agli utili netti di ogni esercizio. In caso di pluralità di amministratori muniti di delega il compenso complessivo del 5% degli utili verrà ripartito secondo le decisioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 27

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

Articolo 28

DIRETTORE GENERALE

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina il direttore generale.

L'organo amministrativo determina, inoltre, il compenso e le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e ne esegue o ne fa eseguire le deliberazioni.

Al direttore generale compete la responsabilità esecutiva ed operativa della Società.

Egli, in particolare, avvalendosi della struttura organizzativa della Società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico;
- sottopone all'Organo amministrativo il progetto del bilancio di esercizio predisposto dagli uffici amministrativi;
- gestisce il processo di organizzazione dell'attività aziendale e formalizza i piani economici e finanziari redatti sulla base del programma di lavoro ed il budget di esercizi, quando predisposti;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione;

- dirige il personale della Società e provvede alla gestione delle necessità nel puntuale rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti del settore applicabili all'azienda. Adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari nei confronti del personale dipendente di ogni qualifica e livello;
- espleta ogni e qualsiasi operazione bancaria, quali aperture di conti correnti, emissione di assegni e pagherò cambiari, versamenti, prelevamenti, bonifici e storni, sottoscrizione di mandati di pagamento a favore di fornitori di opere e servizi, accettazione di tratte e relative girata, sia per l'incasso, sia per lo sconto;
- assume personale anche attraverso concorsi e/o selezioni, adottando tutti i provvedimenti necessari ed espressamente riconosciuti al medesimo dal R.D. n.148/1931;
- acquista e vende merci ed attrezzature inerenti all'attività aziendale, beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, con facoltà di procedere all'iscrizione ed alla radiazione degli automezzi di proprietà al Pubblico Registro Amministrativo e di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (ipoteca, privilegi ecc.) sugli stessi;
- esegue tutti i pagamenti inerenti all'attività di impresa;
- su delibera dell'organo amministrativo, indice bandi di gara regolati dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n.158 e dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni,

eseguendo le relative procedure;

- aggiudica gare e procede anche ad affidamenti a trattativa privata, sottoscrivendo ordini e proponendo la nomina di collaudatori e di responsabili del procedimento;
- stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi;
- partecipa ad appalti, sia pubblici che privati, con facoltà di espletare la procedura preliminare e quella successiva all'aggiudicazione;
- vende materiali in disuso e/ o non più utilizzati;
- sottoscrive documenti relativi agli adempimenti obbligatori nei confronti degli istituti previdenziali, assicurativi e di controllo.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetta la designazione del presidente del collegio sindacale della Società, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, ai sensi dell'art.2450 del vigente codice civile.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Articolo 30

POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e

l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

Articolo 31

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 32

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

Articolo 33

FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO

Articolo 34

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 35

DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente, in modo diverso per accantonamento in fondi specifici e per rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX

SCIoglimento E GIURISDIZIONE

Articolo 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

Articolo 37

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Avellino (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

Articolo 39

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro

di Avellino.

Articolo 40

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.